



**Regolamento di Ateneo per la costituzione delle
commissioni giudicatrici nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici**
(art. 77 del D.lgs. n. 50/2016)

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità individuate dall'Università degli Studi di Milano (di seguito Università) per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che sarà istituito dall'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del citato Codice dei contratti pubblici.

Le Commissioni giudicatrici sono esclusivamente competenti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice, nonché per la verifica, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse.

Per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata singolarmente dal RUP o da un seggio di gara di tre componenti presieduto dallo stesso RUP e integrato da personale interno dell'Amministrazione di idonea qualificazione e competenza

Art. 2 - Composizione delle commissioni giudicatrici

L'Università individua i componenti delle commissioni giudicatrici prioritariamente tra propri dipendenti, quando consentito dalle norme, sulla base di regole di competenza, trasparenza e rotazione.

Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui non vi siano sufficienti esperti interni, in ragione delle peculiarità o della complessità dell'appalto oppure per evitare che a breve distanza di tempo lo stesso esperto sia scelto per valutare appalti nel medesimo settore, procede con l'individuazione di esperti esterni che dimostrino competenze ed esperienze specifiche rispetto al procedimento da giudicare.

Possano quindi far parte delle Commissioni giudicatrici gli appartenenti alle seguenti categorie di esperti:

- a) Dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata c/o l'Università o c/o altre Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- b) Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori che svolgano la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni c/o un'Università;
- c) Professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini/ Collegi: iscrizione da almeno 5 anni in Ordini/ Collegi professionali; per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini/Collegi: documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari ad almeno 5 anni.

Sono considerate prioritarie le categorie a) e b), residuale la terza a cui ricorrere quindi solo nel caso di insufficienti candidature nelle tipologie prioritarie. Prioritaria, quando possibile, rimane la nomina di componenti interni all'Università appaltante siano essi nella categoria a) che in quella b).

Il Presidente della Commissione è di norma un dirigente della Stazione Appaltante per la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura.

Solo nei casi sopra citati, ovvero di accertata mancanza di competenze tecniche specifiche rispetto all'oggetto della gara e i relativi criteri di aggiudicazione oppure qualora non sia possibile mantenere le necessarie regole di rotazione, può essere individuato un Presidente della commissione esterno all'Amministrazione purché rivesta la qualifica dirigenziale presso altra Amministrazione pubblica.



Analoga valutazione viene effettuata per la composizione della Commissione negli altri componenti diversi dal Presidente.

Art. 3 - Modalità di composizione delle commissioni – formazione dell'albo dell'Università e sorteggio

L'Università procederà, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice, previa individuazione dei componenti nell'ambito di una rosa di esperti, appartenenti alle categorie di cui al precedente art.2 dai quali è pervenuta una candidatura a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, finalizzato alla formazione di un Albo.

La presentazione della candidatura non comporterà alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di un'eventuale nomina.

Per il reperimento delle eventuali candidature l'Università provvederà ad una ricerca fra i soggetti interni idonei e disponibili (ove consentito dalle norme) e il RUP procederà alla designazione di componenti interni, di concerto con il Dirigente competente.

In caso di infruttuosa ricerca o qualora la specificità della gara lo renda comunque necessario ed opportuno, attestata da apposita dichiarazione del RUP, l'Università renderà pubblica la necessità di formare una Commissione Giudicatrice ad altre pubbliche Amministrazioni.

Nel caso non avesse ottenuto un numero idoneo di candidature, procederà a formulare analoga richiesta agli Ordini Professionali ritenuti competenti per il procedimento in atto (Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Avvocati...), con invito a informare i rispettivi iscritti.

Il Responsabile Unico del Procedimento selezionerà le candidature in numero almeno doppio ai commissari da nominare e comunque in numero non inferiore a 3 (tre).

La scelta dei componenti della Commissione giudicatrice avverrà previo sorteggio pubblico, tra i componenti che hanno presentato idonea candidatura e/o iscritti all'Albo ritenuti dal RUP professionalmente e/o tecnicamente idonei a farne parte in relazione all'oggetto della gara, nel rispetto del principio di rotazione, ossia con impossibilità del soggetto selezionato quale commissario di gara di ricoprire analogo incarico per più di tre volte nello stesso anno presso l'Università.

Solo in caso di infruttuoso esperimento anche di questa procedura, l'Università provvederà alla nomina dei commissari anche con un numero inferiore al minimo richiesto dal successivo art. 8.

Art. 4 - Incompatibilità del RUP e segretario verbalizzante

La figura di RUP è ritenuta incompatibile con quella di membro della Commissione Giudicatrice della medesima procedura.

Il ruolo di segretario verbalizzante verrà assunto da uno dei componenti della Commissione giudicatrice, scelto di comune accordo dai medesimi quando non soggetto a nomina da parte dell'Università.

L'Università pubblicherà tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici) ed il compenso dei singoli commissari, ove previsto.

Tale pubblicazione riguarderà anche i curricula dei commissari interni.

Art. 5 - Requisiti di moralità e compatibilità

I commissari non devono aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il far parte delle Commissioni giudicatrici.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, comma 4 del Codice.



Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore c/o l'Università non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalla stessa Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto, ai sensi dell'art. 77, comma 5 del Codice.

Si applicano ai commissari l'art. 51 del c.p.c. e l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accettati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 77, comma 6 del predetto Codice.

Art. 6 - Requisiti di esperienza e professionalità

Costituiscono requisiti di esperienza e professionalità oltre a quelli di cui al precedente art. 2:

- a) possesso di Laurea magistrale o diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o, in via residuale e solo per procedimenti poco complessi, diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) competenza ed esperienza pregressa nella contrattualistica pubblica derivante da: aver svolto almeno 3 incarichi nel settore del contratto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e persistere per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 - Documentazione da presentare

I candidati esterni, ai fini della formalizzazione della propria candidatura dovranno presentare:

- a) impegno a richiedere il nulla osta della propria Amministrazione prima della nomina;
- b) accettazione delle condizioni economiche e temporali dell'incarico;
- c) curriculum professionale formato europeo.

Art. 8 - Obblighi dei componenti della Commissione

I componenti delle Commissioni giudicatrici sono tenuti a garantire:

- a) la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dall'Università;
- b) la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione Giudicatrice, nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Università e indicativamente stabilite nell'avviso di manifestazione di interesse;
- c) la disponibilità a concludere celermente l'attività;
- d) la firma del Disciplinare di Incarico prima dell'avvio delle attività.

Art. 9 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'Elenco o comunque nominati in una Commissione Giudicatrice deve fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;



- d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- j) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- k) non indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

I componenti della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.

Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dall'Università qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

L'Università ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione.

Art. 10 - Accettazione dell'incarico

L'accettazione dell'incarico avverrà, una volta presa visione dell'elenco dei concorrenti, previa dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, di non incorrere in alcuna delle cause ostative e/o nelle condizioni di incompatibilità o astensione previste dall'art. 4 del presente Regolamento ovvero rinuncerà all'incarico.

L'Università, prima del conferimento dell'incarico, accerterà la veridicità di quanto autodichiarato dall'interessato. Nell'ipotesi in cui l'interessato rinunci all'incarico ovvero l'Università accerti la sussistenza di alcuna delle cause ostative e/o delle condizioni di incompatibilità o astensione, procederà alla sostituzione dell'esperto con il supplente in precedenza sorteggiato.

Una volta accettato l'incarico, l'interessato non potrà interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi sopravvenuti, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione. In tale evenienza, si procederà alla sostituzione dell'esperto con il supplente in precedenza sorteggiato o con altro esperto, previo espletamento delle procedure del presente regolamento.

Art. 11 - Compensi

Gli esperti nominati componenti esterni delle Commissioni giudicatrici percepiranno il compenso previsto nel Disciplinare di Incarico, che verrà stabilito dal RUP con apposito provvedimento formale in base alla complessità tecnica delle valutazioni da effettuare, alle giornate di lavoro previste, alle eventuali spese che dovranno sostenere i Commissari esterni durante l'espletamento dell'incarico.

La valutazione economica delle prestazioni dovrà rientrare entro i seguenti parametri tabellari:

APPALTI DI LAVORI – CONCESSIONE DI LAVORI

Importo a base di gara €	Compenso minimo €	Compenso massimo €
---------------------------------	--------------------------	---------------------------



Inferiore o pari a 20.000.000,00	1.500,00	4.000,00
Superiore a € 20.000.000,00 e inferiore o pari a € 100.000.000,00	2.000,00	6.000,00
Superiore a € 100.000.000,00	5.000,00	15.000,00

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara €	Compenso minimo €	Compenso massimo €
Inferiore o pari a 1.000.000,00	1.500,00	3.000,00
Superiore a € 1.000.000,00 e inferiore o pari a € 5.000.000,00	2.000,00	4.000,00
Superiore a € 5.000.000,00	4.000,00	6.000,00

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Importo a base di gara €	Compenso minimo €	Compenso massimo €
Inferiore o pari a 200.000,00	1.500,00	3.000,00
Superiore a € 200.000 e inferiore o pari a € 1.000.000,00	2.000,00	4.000,00
Superiore a € 1.000.000,00	4.000,00	6.000,00

I compensi sopra calcolati si intendono lordo percipiente ossia comprensivi di imposte e contributi di legge a carico del soggetto e comprendono le eventuali spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, parcheggio.

Le spese derivanti dalla corresponsione dei predetti compensi e rimborsi dovranno essere inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri tabellari sopra indicati dovranno essere autorizzati, con provvedimento motivato, dal Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice dovrà contenere il termine per l'espletamento dell'incarico, che potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.

Il pagamento del compenso è subordinato al rispetto del termine di cui sopra ed all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Incarico.

Art. 12 – Assimilazione compensi

Per le specificità previste all'art. 2 del presente regolamento, il compenso si intende assimilato a lavoro dipendente ai sensi degli artt. 47 e 48, comma 1, del Tuir e successiva Circolare n. 326/E del 23.12.1997 (punto 5.3). La nomina a componente della commissione è infatti disciplinata dal presente regolamento e prevede che l'incarico debba essere affidato a dipendenti di un Ente che rivestano una certa posizione di impiego.

Per questo motivo i rimborsi spese saranno esenti da tassazione nei casi ordinari a) e b) dell'art. 2 mentre saranno soggetti a tassazione nei residuali casi c) del medesimo articolo trattandosi, in questo



caso, di prestazioni professionali. Per i massimali delle singole categorie di spesa e per le autorizzazioni alla spesa si fa sempre riferimento al regolamento dell'Università delle missioni e delle trasferte.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Università venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - Norme transitorie

Nelle more della costituzione dell'Albo, si procederà ad acquisire le candidature degli esperti, appartenenti alle categorie di cui al precedente art.2, in occasione di ogni procedura di gara che richieda la nomina di una Commissione Giudicatrice. Il Responsabile Unico del Procedimento selezionerà le candidature in numero almeno doppio ai commissari da nominare e comunque in numero non inferiore a 3 (tre).

La scelta dei componenti della Commissione giudicatrice avverrà previo sorteggio pubblico, tra i componenti che hanno presentato idonea candidatura.

La valutazione delle attività svolte dai commissari interni sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.